

Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

Pieve di Soligo,

- 4 GIU. 2010

Protocollo n. 684 /SISP
(da citare nella risposta)

Risposta al foglio n. _____
del _____

Ai Signori SINDACI
dei Comuni dell'ULSS 7

LORO SEDI


OGGETTO: Controllo dell'infestazione da zanzare del territorio.

Con riferimento all'oggetto, si ritiene di fare cosa utile nel fornire bozza del provvedimento ordinativo, del quale si propone l'emanazione, finalizzato alla riduzione della popolazione di zanzare, **con particolare riferimento alla zanzara tigre (Aedes Albopictus)**.


Il provvedimento allegato è indirizzato a tutta la popolazione, con preghiera di eventuale divulgazione a mezzo di manifesti e/o volantini.

Le SS.LL. possono fare riferimento per eventuali chiarimenti all'Assistente Tecnico Sig. Luigi Buzzi (tel. 0438.663914 – fax 0438.663949).

Cordiali saluti.



IL DIRETTORE f.f.
DEL SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
- Dott.ssa Ester Chetraz -



Istruttoria curata da:
A.T.D. Luigi Buzzi (tel. 0438.664389)

LB/ap

MISURE CONTRO LA PROLIFERAZIONE E DIFFUSIONE DELLE ZANZARE

Obblighi e divieti generali

1. Il controllo della diffusione della zanzare, in particolare della zanzara tigre, interessa tutta la cittadinanza in quanto solo la stretta osservanza delle misure preventive ne permette l'efficacia.
2. E' vietato abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili e nei terrazzi e all'interno delle abitazioni.
3. E' fatto obbligo di:
 - a) provvedere ad accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi degli oggetti o contenitori nei quali si possa creare un ristagno d'acqua;
 - b) svuotare almeno settimanalmente contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc., o lavarli e capovolgerli;
 - c) coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
 - d) introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivi (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.);
 - e) provvedere a ispezionare, pulire e disinfestare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.
4. Qualora in giardini ed aree scoperte, nella quali vi sia presenza di piante ed arbusti, si manifesti un'intensa proliferazione di *Aedes albopictus* (zanzara tigre) si dovrà intervenire anche con trattamenti adulticidi sulla vegetazione.

Aziende produttive ed agricole

1. Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca, anche a scopo zoofilo, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.
2. I Consorzi, gli Enti che gestiscono comprensori ed i proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.
Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua.
3. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO	
Prot. 0005800	in Arrivo
del 10-06-2010	Cod.Amm.: c_103
	Allegati: 1
	Tit.10 Cl. 1 Fasc.
[1]AREA AMMINISTRATIVA	Note:
[2]AREA TECNICA	
[3]SINDACO	
[4]	
[5]	

- quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).
4. Coloro che gestiscono attività florivaistica dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività.

Depositi di pneumatici

1. Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, pneumatici di auto o assimilabili, oltreché attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:
 - a) disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
 - b) eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
 - c) stoccare quelli eliminati, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto di acqua, in locali chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
 - d) provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni;
2. coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate da dette attività;
3. qualora nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da *Aedes albopictus* (zanzara tigre), si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente all'effettuazione di interventi di disinfestazione, autonomamente o mediante affidamento a ditte specializzate.